



Città di Pioltello

Città Metropolitana
di Milano

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 176 DEL 13/03/2017

SETTORE: GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

SERVIZIO: URBANISTICA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE - ANNO 2017

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Esecutiva il **13/03/2017**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pioltello,

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2017-2019;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n.267/00;

Con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 79 del 30 maggio 2016 è stato approvato il piano esecutivo di gestione – PEG per l'anno 2016 e che con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, riconfermati con deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 03 gennaio 2017 fino alla prossima assegnazione delle risorse e degli obiettivi che saranno indicati nel P.E.G. 2017-2019;

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 20/01/2005 venivano determinati i nuovi oneri afferenti il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività, in applicazione dell'art.16 – 6 comma del DPR. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- con lo stesso provvedimento veniva deliberata l'indicizzazione annuale degli oneri succitati, in relazione all'andamento del costo di costruzione di un fabbricato residenziale in Italia – tabelle ISTAT;
- il Comune di Pioltello è dotato del Piano di Governo del Territorio efficace dal 07/12/2011 di cui fa parte il piano dei servizi che esplica la sostenibilità dei costi, anche in relazione alle previsioni del programma triennale delle opere pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti sia dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati sia dalla previsione degli oneri urbanizzativi;
- l'art.44 della LR. 12/2005 dispone l'obbligo per i Comuni di aggiornare gli oneri urbanizzazione primaria e secondaria afferenti ai titoli abilitativi onerosi;

Ciò premesso, considerato che dal mese di settembre 2015 (data dell'ultimo aggiornamento ISTAT preso in considerazione) a settembre 2016 (indice ISTAT disponibile preso come indice di riferimento) si è registrata una variazione **del -0,09 % - Allegato 1**;

Ritenuto di confermare per l'anno 2017 gli oneri in vigore nell'anno 2016, in quanto, essendo l'indice di variazione in negativo, l'aggiornamento è ritenuto trascurabile e non influente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art 151 - comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art.183 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

- la LR 12/05 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. **di confermare, per l'anno 2017**, l'importo degli oneri di urbanizzazione afferenti i titoli abilitativi di tipo oneroso stabiliti per l'anno 2016;
2. **di approvare l'Allegato 1** – in cui viene riportato il prospetto relativo all'aggiornamento ISTAT;
3. **di approvare l'Allegato 2** – in cui sono riportati il prospetto degli oneri vigenti per il 2017 ed il riferimento "AMBITI URBANISTICI" previsti dal PGT vigente;
4. **che gli oneri, come riportati nella tabella di cui al punto 3**, sono applicati a far tempo dal 01/03/2017 fino al 31/03/2018 e comunque sino all'approvazione dei nuovi oneri aggiornati;
5. **di dare atto e riconfermare**, come previsto dalla deliberazione del Commissario Prefettizio - Giunta Comunale n.27 del 17/03/2016, l'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione, se dovuti, nella misura minima del 20%, come prescritto all'art. 17, comma 4bis, DPR 380/01 che riguarderà:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria di quello preesistente: definiti puntualmente all'art.3 lett d) del DPR 380/2001 ed all'art. 27 lett d) della LR12/05;
 - gli interventi di sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito: definiti puntualmente all'art. 27, comma 1, lett.e) 7bis della LR12/05;
6. **di dare atto e riconfermare**, come previsto dalla deliberazione del Commissario Prefettizio - Giunta Comunale n.27 del 17/03/2016, l'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione, se dovuti, nella misura del 60% come prescritto all'articolo 44, comma 10^a della L.R. 12/2005 che riguarderà:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria di quello preesistente;
 - gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria , qualora comportanti aumento del carico urbanistico e purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile;
7. **di prendere atto che, con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 43, comma 2bis LR 12/2005** e s.m.i. "*Costituzione del Fondo aree verdi*", gli interventi di trasformazione che sottraggono aree agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione obbligatoria del contributo di costruzione (composto sia dagli oneri urbanizzazione primaria e secondaria che dal costo di costruzione), determinata nella percentuale massima del 5%. Pertanto al rilascio dei rispettivi titoli abilitativi verrà calcolato il contributo aggiuntivo nella percentuale del 5% applicato sul contributo di costruzione dovuto nella misura stabilita dal comune. La maggiorazione così come sarà calcolata al rilascio dei rispettivi titoli abilitativi, sarà introitata integralmente

dal comune e non potrà essere portata a scomputo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi direttamente a cura dell'Operatore – (DGR n°8/8757 del 22/12/2008 e smi, Allegato 1, punto 1.1.);

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione dell'impegno di spesa;
9. di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come introdotto dal D.L.10 ottobre 2012, n.174**, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n.213.

Il Responsabile
Geom. VITTORIO LONGARI

Il Dirigente del Settore
f.to MARGUTTI PAOLO